

ASSESSORATO STATUTI E REGOLAMENTI

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



CITTA' DI BENEVENTO

REGOLAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

S.P.Q.B.



La città di Benevento per conformazione orografica e per qualità dell'ambiente può sicuramente essere descritta come il giardino dell'intera Campania.

Un polmone verde che rappresenta una piacevole discontinuità, anche rispetto ai territori limitrofi troppo spesso inficiati da un eccessivo e non coordinato impatto antropico.

Benevento, invece, mantiene ancora intatte le sue peculiarità di area interna non deturpata dai processi di evoluzione industriale che hanno velocemente e senza regole interessato altre zone della Campania.

La città ha pagato e sconta ancora un ritardo industriale ed infrastrutturale, ma proprio questa condizione ha favorito la conservazione di un patrimonio verde pressoché intatto.

Assecondare la sorte, provando a preservare quanto di positivo porta in dono e minimizzando gli effetti negativi, è uno degli obiettivi che l'amministrazione comunale di Benevento persegue con la realizzazione del 'Regolamento del Verde Pubblico e Privato'.

Condizioni di ricchezza e prosperità ambientale che da oggi troveranno tutela concreta con la disposizione di precise regole che disciplinano le forme e i modi che massimizzino i benefici prodotti per la comunità.

Si tratta di un lavoro lungo e dettagliato, condotto con attenzione e dedizione dall'assessorato all'Ambiente.

Ciascun cittadino potrà consultare con immediatezza e riscontrare su una fonte certa, le regole ma anche le contravvenzioni che il vivere in comunità impone per il rispetto dell'ambiente.

Per una Pubblica Amministrazione dare alle stampe un documento come questo vuol dire anche mettersi in gioco, rischiare in proprio, visto che da oggi in poi, scostarsi da queste regole sarà molto più complesso anche per il Comune.

Ma questo vincolo è un'ulteriore sfida nella quale si è voluta cimentare l'amministrazione comunale, certo come sono che a richiamarci all'attuazione di questi principi e di queste regole saranno per primi i cittadini di Benevento che in questo momento stringono tra le mani un importante strumento di partecipazione democratica.

*Il sindaco di Benevento
Ing. Fausto Pepe*





Il verde urbano è un elemento essenziale per il benessere dell'uomo. Promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio, tenendo in considerazione gli innumerevoli benefici arrecati dalla presenza della vegetazione, rappresenta un fattore positivo per il paesaggio e l'ecosistema, al fine di depurare l'aria e l'acqua, di contribuire alla riduzione delle emissioni clima-alteranti, di migliorare altresì le caratteristiche naturali, ma rappresenta soprattutto un elemento che può assolvere funzioni importanti, e sul piano culturale, e su quello sociale. Da qui scaturisce la volontà da parte dell'amministrazione comunale di dar vita ad un

“Regolamento del Verde Pubblico e Privato”. Uno strumento di indirizzo, tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico per la città di Benevento.

Un corpus di principi e di regole atto a garantire partecipazione e confronto con la cittadinanza in modo da incrementare ulteriormente la sensibilità ed il rispetto delle politiche a tutela del verde e più in generale delle politiche ambientali. Perché la progettazione e la manutenzione degli spazi verdi devono essere attuate nel rispetto della vegetazione e delle condizioni ambientali in cui essa si sviluppa. Perché le piante interagendo con l'atmosfera contribuiscono a rendere la nostra città più vivibile e a combattere l'inquinamento. Perché gli alberi, sia pubblici che privati, costituiscono un bene da tutelare e rispettare per l'intera comunità.

Chiarezza, snellezza, applicabilità sono le caratteristiche su cui si basa il regolamento della nostra città.

Fondamentali per tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante e gratificante allo stesso tempo del contesto urbano; per contribuire a una razionale gestione del verde esistente e quello di nuova formazione; per riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, educazione e manutenzione del verde urbano.

Questo è infatti ciò che ci auguriamo: una città che sia innanzitutto animata da una forte cultura ambientale per garantire il rispetto del nostro patrimonio naturale essenziale al miglioramento della qualità della vita.

*Assessore all'Ambiente
del Comune di Benevento
Enrico Castiello*





L'approvazione del regolamento del verde pubblico e privato da parte del consiglio Comunale di Benevento è un evento importante, quindi, ai consiglieri comunali va tutto il nostro riconoscimento insieme a quello dell'intera città. Essi hanno dotato il Comune di uno strumento importantissimo per la salvaguardia del verde pubblico e privato nel nostro territorio Comunale.

Un lavoro voluto dal sindaco Fausto Pepe, predisposto dall'assessorato all'ambiente in sinergia con l'assessorato

ai regolamenti e alla partecipazione, proprio per evidenziare che, al di là delle singole competenze, la salvaguardia e la valorizzazione del verde rappresenta un elemento di ricchezza nella vita dell'intera nostra Comunità ed è frutto di una sensibilità forte cui la città è molto legata.

Un patrimonio che può essere salvaguardato, difeso e potenziato se vi è un comune senso civico e un'adeguata e giusta partecipazione dei cittadini, delle scuole, delle associazioni, delle varie istituzioni, delle attività commerciali e imprenditoriali che già in questi anni hanno dato prova positiva di attenzione, verso il verde pubblico e il verde privato, che non può e non deve rappresentare solo un arredo per la città, ma una condizione straordinaria per migliorare la nostra condizione di vita. Una città deve vivere tra i profumi e i colori delle stagioni, deve saper interpretare i suoi spazi come fonte di salute, deve coniugare il tempo libero dei ragazzi, la crescita dei fanciulli e la serenità e il riposo degli anziani con l'ambiente che li circonda.

Questa nostra città ha tutte le caratteristiche per essere veramente vissuta per la sua grande opportunità di crescita culturale, ma anche per la sua crescita civile. La difesa della natura è elemento fondamentale perché si possa sviluppare un senso civico necessario perché si possa vivere in una città a misura d'uomo, ricca di relazioni culturali e di sviluppo individuale e collettivo.

Questa nostra città, che si presenta ricca di storia e di bellezze artistiche, tanto da essere città d'arte, può e deve essere capace di coniugare il suo patrimonio artistico e storico con la sua potenziale ricchezza naturale, fonte inesauribile di vita.

*Assessore alla Partecipazione
Statuti e Regolamenti
Italo Palumbo*



PREMESSA

Il verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, s'inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici e naturalistici" da tutelare, perché svolge funzioni climatiche, ecologiche, urbanistiche e sociali che migliorano la qualità urbana, necessaria al rilancio turistico ed economico della città.

Oltre ad avere un importante valore estetico paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima, contrasta l'inquinamento atmosferico, termico, chimico ed acustico, intercetta polvere, cenere, fumo e rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi d'azoto e di zolfo, produce ossigeno.

Il presente regolamento disciplina gli interventi da eseguire sul patrimonio verde di proprietà pubblica e privata, le modalità di realizzazione di nuovi impianti, la manutenzione e la tutela d'aree verdi alberate e delle aree di pregio ambientale storico e paesaggistico, ed indica i criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, parchi e giardini pubblici.





TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il regolamento disciplina la realizzazione e la conservazione del verde e detta le regole per una corretta difesa delle piante e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi della Comunità Europea, delle leggi Nazionali e Regionali. Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini dovranno attenersi rigorosamente a tutta la legislazione in materia ed al presente regolamento.

I riferimenti di garanzia costituzionale e normativi:

- Art. 9 della Costituzione Italiana;
- Codice Civile;
- Regione Campania. Legge Regionale n. 17 del 7-10-2003;
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- Legge 1 giugno 1939 n° 1089 - Tutela delle cose d'interesse artistico o storico;
- L. 29 gennaio 1992 n° 113 - Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- Codice della strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e sue modificazioni;
- Legge 11 febbraio 1992 n° 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale.



ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

- a) Le fattispecie riconducibili al verde pubblico presenti sul territorio cittadino e le modalità per la loro fruizione;
- b) Le modalità di tutela e ripristino del verde pubblico e privato;
- c) La progettazione per la realizzazione o il rifacimento d'aree destinate a verde pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale:

- a) Realizza e tutela il patrimonio arboreo ed arbustivo, le aiuole, le aree a prato e ogni spazio verde cittadino, garantendo la pulizia e la sicurezza.
- b) Provvede ad individuare, catalogare, quantificare e valorizzare il proprio patrimonio di verde pubblico; definisce ed approva le linee guida ed i riferimenti per assicurare gli standard minimi per la manutenzione del verde.
- c) Dovrà svolgere un'attività d'informazione e di sensibilizzazione ed ha il compito, attraverso le responsabilità istituzionali preposte, di interagire con i cittadini singoli ed associati, rendendoli informati delle modificazioni regolamentari che potrebbero essere adottate dall'ente sia con riferimento all'estrinsecazione di volontà propria sia in esecuzione di provvedimenti legislativi emessi da altri organismi.
- d) Promuove ogni forma di partecipazione del cittadino, singolo od associato, alle attività di tutela e valorizzazione del verde, nonché alla progettazione di nuove aree verdi, coinvolgendolo con forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.
- e) Informa la cittadinanza, attraverso il settore della comunicazione dell'Ente, gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, sito internet, opuscoli illustrativi e cartellonistica di cantiere.
- f) Stipula appositi protocolli d'intesa con soggetti che svolgono attività coerenti con le finalità indicate dal presente articolo.



ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE

Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente regolamento, il competente Servizio Verde e Ambiente coopera con le altre strutture preposte al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

Il cittadino è tenuto a salvaguardare il verde da qualsiasi azione che va contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica. La gestione di un bene comune, d'immediato impatto come quello delle aree destinate a verde pubblico è oggetto privilegiato di rendicontazione sociale, in coordinamento con le direttive discendenti dalle linee guida dell'Ente e dalla normativa nazionale ed europea.

ARTICOLO 6 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte secondo un programma da approvare contestualmente al Bilancio.





TITOLO II: LE FATTISPECIE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Il Verde Pubblico esistente nel Comune di Benevento è così classificato:

- a) Alberi Monumentali;
- b) Aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) Parchi e giardini comunali;
- d) Giardini e parchi storici;
- e) Verde d'arredo urbano;
- f) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- g) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate agli animali da affezione;
- h) Aree Alberate.

ART. 8 - GLI ALBERI MONUMENTALI

Il Comune si attiva per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica che su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali i seguenti:

- a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
- b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;



- c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo d'inedificabilità.

L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L'abbattimento è autorizzato dal Comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi.

ART. 9 - ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

E' istituito presso l'assessorato all'Ambiente l'elenco degli alberi monumentali. L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta degli interessati, siano essi singoli cittadini, associazioni o enti, all'assessorato comunale competente in materia d'ambiente. L'assessorato provvede all'inserimento nell'elenco previo parere del settore competente.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

Per quanto attiene ad alberi monumentali siti in aree private è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso d'inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

ART. 10 - VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Gli alberi inseriti nell'elenco comunale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando la dicitura: "albero monumentale" e la motivazione che ha reso monumentale l'albero.

Il Comune, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1° al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.



ART. 11 - AREE A VERDE DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA

Il Comune, s'impegna a promuovere azioni volte alla tutela e valorizzazione delle aree a verde presenti nelle vicinanze dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale ed s'impegna a tutelare le specie, animali e vegetali, presenti in tali aree e lo specifico biotopo che esse rappresentano.

ART. 12 - DESTINAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA

Al fine di tutelare gli specifici biotopi e diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, sulle aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua, sono ammissibili ed incoraggiate le seguenti attività:

- a) Monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- b) Creazione di punti d'osservazione volti alla conoscenza ed all'educazione del rispetto dell'ambiente;
- c) Pulizia e ripristino delle condizioni igienico sanitarie;
- d) Recupero e sistemazione di rogge e sentieri.

Nel perseguire i suddetti fini il Comune, può:

- a) Affidare in concessione le aree, o parti di esse, a terzi previa presentazione e valutazione di progetti di tutela ambientale;
- b) Stipulare accordi convenzionali con i soggetti proprietari di tutta o parte delle aree;
- c) Progettare e realizzare gli interventi di sistemazione, messa in sicurezza e recupero delle aree in oggetto solo con l'ausilio di tecniche d'ingegneria naturalistica.

ART. 13 - TUTELA DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA

La materia che tutela le aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua è disciplinata dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523 e sue modificazioni che in questo regolamento s'intende integralmente recepito.

E' vietata la realizzazione d'orti urbani lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve per le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.

Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali, qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

La realizzazione di nuovi accessi alle sponde e di nuovi percorsi ciclopdonali,



dovrà essere realizzata con pavimentazioni permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale.

ART. 14 - PARCHI E GIARDINI COMUNALI

Il Comune realizza, manutiene e rende disponibili parchi e giardini.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati giardini i terreni di piccole dimensioni, specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati parchi i terreni di medie o grandi dimensioni, comprendente boschi o prati, piante ad alto fusto e aiuole inframmezzate da vialetti e stradine, per lo svago e la ricreazione specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale.

ART. 15 - GIARDINI E PARCHI STORICI

Il Comune individua e classifica i giardini e parchi storici esistenti nel Comune, siano essi pubblici o privati, riservando agli stessi tutte le tutele previste da leggi Regionali e Nazionali.

Il Comune si attiva per la tutela e valorizzazione dei giardini e parchi storici e delle aree vincolate di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale. Un giardino o parco storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico.

Come tale è considerato come un monumento. Esso può essere una villa, un parco o un giardino che abbia interesse artistico o storico anche in riferimento alle bellezze naturali ivi esistenti. Il riconoscimento dello status di giardino o parco storico avviene da parte del comune ed ai sensi del presente regolamento con l'iscrizione nell'apposito "*Archivio dei giardini e parchi storici*" tenuto dal Ministero competente per la tutela del patrimonio paesaggistico.

Al fine di tutelare i giardini e parchi storici, il Comune di Benevento si coordina con la Soprintendenza ai beni ambientali.

I giardini e parchi storici di proprietà comunale sono seguiti dallo specifico ufficio facente capo al Settore Verde e Ambiente che è tenuto a far rispettare le seguenti prescrizioni:

- È vietata la realizzazione d'opere, come costruzioni interrato od altro, che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o una pari quota del patrimonio arboreo radicato sull'area; il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi d'arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli d'aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.).



- Ogni sostituzione d'alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentono la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- I giardini e parchi storici devono essere opportunamente segnalati mediante l'apposizione di corrette indicazioni di tipo turistico.
- Il Comune, gli enti gestori, i proprietari dei giardini e parchi storici, nonché le associazioni, possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione dei giardini al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

ART. 16 - VERDE D'ARREDO URBANO

Sono definite Verde d'arredo urbano le Aree Verdi di piccola dimensione di pertinenza d'edifici comunali il cui utilizzo è limitato all'utenza di tali edifici, e quelle a manutenzione intensiva, provviste d'aiuole fiorite e siepi, le cui finalità sono soprattutto di carattere estetico ornamentale, quali ad esempio aiuole, verde spartitraffico, fioriere. Sono altresì definite verde d'arredo urbano le Aree Verdi attrezzate e non, che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano d'uso locale e vicinale. Il Comune di Benevento, al fine di perseguire il miglioramento della qualità e quantità del verde d'arredo urbano può affidare in adozione a soggetti terzi aree di verde urbano. L'adozione può essere finalizzata alla manutenzione e/o alla sistemazione della singola area. Il competente settore ambiente indica agli interessati gli standard minimi di obiettivi da raggiungere e vigila sul loro rispetto, predispone e approva il progetto di sistemazione e manutenzione proposto dall'adottante o in mancanza presenta un proprio progetto a cui l'adottante deve attenersi. Il Comune renderà pubblico, anche con segnaletica, il contributo offerto dall'adottante.

ART. 17 - AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AL GIOCO

E' definita area verde libera non attrezzata dedicata al gioco, l'area di libero accesso destinata per attività ludiche o di socializzazione, eventualmente attrezzata da strutture di ricreazione fisse o mobili.

Ogni struttura installata nelle aree a verde attrezzate deve essere accompagnata dalle istruzioni sull'uso della stessa.

È interdetto, l'accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se legati al guinzaglio e/o forniti di museruola.



ART. 18 - AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

E' definita area verde libera non attrezzata dedicata agli animali d'affezione, l'area di libero accesso, con la presenza di strutture fisse o mobili finalizzata ad attività rivolte agli animali da affezione.

ART. 19 - FRUIZIONE DELLE AREE VERDI, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Nel rispetto della normativa inerente le razze animali e d'incroci di razze a rischio d'aggressività è permesso, sempre alla luce della particolare destinazione d'uso, l'accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se non legati al guinzaglio e non forniti di museruola.

I titolari degli animali da affezione sono impegnati a vigilare sul comportamento degli stessi, garantendo la propria presenza in quanto risponderanno personalmente di eventuali danni che dovessero essere prodotti dai propri animali ed inoltre sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi che vengono prodotti dagli stessi, smaltendoli nelle aree attrezzate con strutture idonee che verranno predisposte dal comune. E' fatto divieto di spazzolare i propri animali, con il conseguente spargimento di peli, nell'aree. E' interdetto l'accesso alle cagne in calore. Il Comune di Benevento si riserva di concedere l'adozione e gestione dell'area a soggetti terzi che abbiano per fini statutarie la tutela degli animali.

Il Comune di Benevento può autorizzare all'interno delle aree in oggetto iniziative finalizzate alla promozione di un corretto rapporto uomo-animale.

ART. 20 - ALBERATE

E' definita alberata ogni fila d'alberi che sia stata piantata lungo una strada, un viale o un fiume al fine di migliorarne l'aspetto ed il decoro.

Le alberate in quanto tali costituiscono elemento fondamentale del decoro cittadino e sono pertanto un patrimonio da tutelare, difendere e rinnovare.

Le alberate sono definite come tali dal PRG cittadino.





TITOLO III: LE MODALITÀ DI TUTELA E RIPRISTINO DEL VERDE

ARTICOLO 21 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Comune si riserva di predisporre linee d'indirizzo che integrino il complesso normativo in tema di conservazione delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi, ed effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori a terzi.

Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce la corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Verde e Ambiente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Verde e Ambiente, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

ARTICOLO 22 - AREE VERDI IN CONCESSIONE

I concessionari a qualunque titolo d'aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari d'aree verdi private e gli altri gestori del verde d'uso collettivo (cimiteri, scuo-



le, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Campania, la Provincia di Benevento) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del presente Regolamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi sono in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Verde e Ambiente.

Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento. Per intervento edificatorio s'intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo d'aree verdi di proprietà pubblica.

ARTICOLO 23 - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tutte le richieste d'occupazione di suolo pubblico che interessi un'area a verde, dovranno essere sottoposte al IX° Settore - Ambiente e Mobilità, che dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante.

ARTICOLO 24 - ZONA PROTEZIONE ALBERO (ZPA)

Si definisce Zona Protezione Albero (ZPA) la distanza minima dal tronco che deve essere rispettata per evitare danni nel breve periodo (riduzione dell'apparato radicale, danneggiamenti vari diretti al tronco e alle branche) e nel medio-lungo periodo, di solito causati da agenti biotici di stress o agenti di malattia, che invadono le piante portandole alla morte.

La ZPA deve essere calcolata in relazione al diametro del fusto secondo la seguente formula $ZPA = (\text{diametro del fusto} / 2,5) * 20$. L'unità di misura da adottare è il centimetro.

Il Settore Verde e Ambiente può aumentare l'area della PZA alla presenza d'alberi monumentali o per altra motivata esigenza.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti che possano danneggiare o compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.



E' vietato nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (zona protezione albero) o sulle piante stesse:

- a) Il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) La combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) L'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) Scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) Causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) L'affissione diretta con chiodi, l'apposizione di cavi, filo di ferro o materiali inestensibile sulle piante;
- g) Il riporto o l'asporto di terreno, il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere e di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ed inoltre è vietato l'interramento d'inerti o di materiali d'altra natura, che vari il piano di campagna;
- h) Il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso;
- i) Il costipamento e la vibratura.

ARTICOLO 26 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO IN PROSSIMITÀ DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Gli scavi per la posa in opera d'impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi, ed in ogni caso le radici devono essere protette con un'apposita stuoia e mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.



Analogamente, tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora d'alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

ARTICOLO 27 - Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 28 - DEROGHE

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate nel presente regolamento potranno essere concesse dal Settore Verde e Ambiente, previa documentata e provata motivazione.

Sono ammissibili deroghe in occasioni di lavori nel sottosuolo che interessino canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- a) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità d'impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati è stata posizionata all'interno delle ZPA;
- b) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
- c) Per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi saranno effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la protezione o la potatura e disinfezione.



Sono ammissibili deroghe, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Verde e Ambiente, rispetto al divieto di transito dei mezzi. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

ARTICOLO 29 - OBBLIGO ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

E' fatto obbligo al possessore di provvedere all'abbattimento degli alberi nei seguenti casi:

- a) Disposizione dell'autorità giudiziaria;
- b) Ordinanza del Sindaco motivata da necessità legata alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- c) Gli abbattimenti così disposti non sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza, pur se sottoposte a vincolo.

ARTICOLO 30 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia ed è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo di:

- a) alberi riconosciuti monumentali ai sensi dell'art 8;
- b) alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;
- c) alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;
- d) macchioni arbustivi, storiche piantate di particolare pregio, siepi naturali, che siano oggetto di specifica protezione per la rarità della specie o per la loro ubicazione in giardini storici.

L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1°, punti a e b, può essere autorizzato solo in caso di:

- e) morte dell'albero, accertata dall'ufficio;
- f) stretta necessità o straordinarietà;
- g) alberi o arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza e pertanto si ravvisi;
- h) gli alberi o gli arbusti che presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- i) alberi o gli arbusti che provochino danni a strutture od opere esistenti, sia



- pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- j) alberi o gli arbusti che presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
 - k) alberi o gli arbusti che siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
 - l) alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica o privata.

Qualora ricorrano i casi predetti, ciò dovrà essere accertato e certificato, dagli uffici competenti e dai tecnici abilitati. Il Settore Verde e Ambiente provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza o nello stesso termine potrà richiedere documentazione integrativa riservandosi la decisione negli ulteriore trenta giorni.

ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI RIPRISTINO IN CASO DI ABBATTIMENTI NON AUTORIZZATI

Nel caso d'abbattimenti privi d'autorizzazione sarà disposto a cura del Settore Verde e Ambiente il ripristino dell'area, indicando le specie e le modalità di reimpianto sulla base dei criteri fissati nella seguente tabella.

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro fino a cm 40	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 70	N. 3 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 100	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 130	N. 5 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro oltre cm 130	N. 7 PIANTE: diametro minimo cm 10
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto

TABELLA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELLE PIANTE ABBATTUTE SENZA AUTORIZZAZIONE.

Il Settore Verde e Ambiente provvederà ad attestare i casi nei quali sia impossibile od inopportuno procedere al reimpianto secondo le modalità di cui al comma 1. Il Settore Verde e Ambiente fornirà le specifiche indicazione per provve-



dere al reimpianto qualora si rivelino più opportune modalità diverse da quelle previste dalla tabella.

ARTICOLO 32 - ABBATTIMENTI IN AMBITO PRIVATO IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI

Gli abbattimenti d'alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione. Il termine è di giorni 120 come previsto dall'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 per acquisire il necessario parere della competente Soprintendenza, secondo le procedure previste ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

ARTICOLO 33 - ABBATTIMENTI IN AMBITO PRIVATO IN AREE NON SOTTOPOSTE A VINCOLI

I privati possono eseguire abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	Soglia di salvaguardia delle alberature private misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

ARTICOLO 34 - ABBATTIMENTI D'ALBERI IN AREE PUBBLICHE NON SOTTOPOSTE A VINCOLI

Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Settore Verde e Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Il Settore ambiente valuta l'opportunità e le modalità per il ripristino.



ARTICOLO 35 - TEMPI DI ESECUZIONE

Fatti salvi i casi di particolari necessità, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

ARTICOLO 36 - ESENZIONI

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti d'alberi ricadenti in aree dove devono essere realizzate opere pubbliche.

ARTICOLO 37 - CRITERI DI RIFERIMENTO DELLE POTATURE

La potatura deve essere eseguita con la dovuta accortezza essendo la stessa orientata a mantenere piante sane, piacevoli alla vista. E' compito del Settore Verde e Ambiente, valutare i casi nei quali la potatura non eseguita a regola d'arte costituisca un danno per il patrimonio verde, segnalare i casi alle competenti autorità.

ARTICOLO 38 - DIVIETO DI CAPITIZZATURA

Salvo espressa deroga rilasciata dal Settore Verde e Ambiente è fatto divieto di praticare la capitozzatura.

ARTICOLO 39 - VEGETAZIONE E VIABILITÀ PUBBLICA

I proprietari o possessori delle aree sulle quali dimori la vegetazione hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare devono assicurare la visibilità e la fruibilità della segnaletica degli specchi riflettenti e della carreggiata.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi su fondo pubblico solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al piano di calpestio.

Nel caso in cui vi sia la caduta d'alberi che rovinano su suolo pubblico i proprietari o possessori sono tenuti a rimuoverli senza ritardo, dandone avviso agli uffici comunali preposti. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere adeguati o del caso rimossi a cura e spese dei possessori che dovranno anche risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico.



ARTICOLO 40 - LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATE

Il Settore Verde e Ambiente programma opportunamente le periodiche potature delle alberate al fine di garantire la stabilità dell'albero, il contenimento delle chiome per impedire possibili danni all'incolumità pubblica e privata.

ARTICOLO 41 - I TRAPIANTI ARBOREI

Si definisce trapianto arboreo il cosiddetto "grande trapianto", che ha per oggetto alberi in età adulta e nel pieno dello sviluppo.

Il trapianto arboreo, alla luce dei danni che comporta alla pianta e all'ambiente d'origine è vietato, tranne in casi determinati per i quali il settore Verde e Ambiente può determinarsi diversamente.

ARTICOLO 42 - L'INTERVENTO FITOSANITARIO

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino, in maniera ottimale, la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti d'impianto;
- e) il rispetto delle PZA indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio.

Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità di difesa naturale della pianta stessa, rendendola maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari.



ARTICOLO 43 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei conservare e rendere disponibile ai controlli disposti dal Settore Verde e Ambiente la dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: Platanus, ecc.), se necessario.

È altresì cura del fornitore conservare copia del passaporto fitosanitario.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica.

I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.

Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e alle acque.

I possessori devono dimostrare di aver ottemperato alle misure di lotta obbligatoria previste dall'autorità competente.

ARTICOLO 44 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando si riscontra e documenta l'impossibilità del ricorso a tale metodica d'intervento, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

In caso di disponibilità sono da preferire i prodotti endoterapici.

In caso d'utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- a) efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- b) registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- c) bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- d) scarso impatto ambientale;
- e) assenza di fitotossicità o d'effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- f) rispetto delle normative vigenti in materia;



g) l'impiego di detti prodotti dovrà essere effettuato da ditte specializzate o preventivamente autorizzate dal Settore Verde e Ambiente del comune di Benevento.

E' fatto obbligo alle ditte interessate effettuare trattamenti di questo tipo informando preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata all'intervento.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R. 28 dicembre 1989 n. 76). E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

ARTICOLO 45 - INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI

I proprietari e/o possessori d'aree aggredite da insetti pericolosi e fastidiosi sono tenuti a darne comunicazione immediata alle competenti autorità comunali e sanitarie seguendo ed attuando le prescrizioni da esse indicate.

Il Settore Verde e Ambiente, di concerto con l'autorità sanitaria, definisce il protocollo di contrasto e provvede a darne adeguata comunicazione ed informazione a tutti i soggetti interessati, con le modalità ritenute più idonee ed efficaci.





TITOLO IV: LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 46 - CRITERI GENERALI

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina sannita ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde;
- j) adozione delle precauzioni che consentono una più accurata gestione delle stesse;
- k) adozione di tecniche e pratiche rientranti tra quelle raccomandate dall'ingegneria naturalistica.



ARTICOLO 47 - LA PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DELLE ALBERATE

Il rinnovo di un'alberata è eseguito solo per il constatato stato di generale degrado e pericolosità.

Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, il Settore Verde e Ambiente provvederà a redigere un progetto che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) contesto storico ed architettonico del sito;
- b) definizione delle specie da impiantare e delle dimensioni delle piante;
- c) contorno urbano ed opportuni interventi volti a ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
- d) tempistica e metodologia d'intervento.

L'Amministrazione Comunale e il Settore Verde e Ambiente valutano in ogni caso la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità.

ARTICOLO 48 - LA PROGETTAZIONE DI NUOVE ALBERATE

La necessità di impiantare nuove alberate è definita in sede di Piano Regolatore Generale.

La progettazione della nuova alberata è competenza del Settore Verde e Ambiente, che provvede a coinvolgere nella stesura gli altri soggetti interessati.

Elementi necessari della progettazione sono:

- a) individuazione delle tecniche agronomiche da adottare;
- b) individuazione della specie;
- c) metodologia di realizzazione delle strutture di contorno;
- d) metodologia per la cura e l'attecchimento della nuova alberata;
- e) Sistema d'irrigazione.

ARTICOLO 49 - LA PROGETTAZIONE D'AREE A VERDE

La progettazione del verde pubblico, sia d'iniziativa pubblica che privata, nell'ambito d'interventi urbanistici esecutivi ovvero d'interventi edilizi diretti limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti e tale conformità deve essere espressamente



indicata nella relazione tecnica allegata al progetto, unitamente all'analisi ambientale (condizioni pedo climatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) per poter valutare le potenzialità del sito per definire l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti, ed adottare strettamente metodologie d'intervento ispirate ai principi dell'ingegneria naturalistica.

I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da altri settori del Comune che coinvolgono aree verdi o alberate esistenti o da realizzare devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico interno del Settore Verde e Ambiente.

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi d'edilizia privata inerenti a opere d'urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni d'aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore.

Tutti i progetti su area pubblica o privata non elaborati direttamente dal IX° Settore - Ambiente e Mobilità e relativi alla realizzazione, modifica o rifacimento d'aree verdi sul territorio comunale, devono essere sottoposti a verifica da parte della Commissione istituita presso il settore ambiente che dovrà esprimere parere tecnico.

ARTICOLO 50 - ELABORATI PROGETTUALI

I progetti sottoposti all'attenzione del Settore Verde e Ambiente devono prevedere:

- a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme le analisi ambientali, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare; lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto arboreo tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;



- b) capitolato tecnico: comprensivo delle qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare;
- c) valutazione previsionale di clima acustico: qualora la quiete rappresenti elemento di base per la fruizione dell'area verde;
- d) computo metrico estimativo delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi della Regione Campania in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;
- e) tavole di progetto redatte nelle scale più opportune, per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi, nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti dovranno essere necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- f) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve prevedere i parametri minimi di manutenzione fissati dal Settore Verde e Ambiente.

ARTICOLO 51 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Propedeutica all'inizio della realizzazione dei lavori è la Dichiarazione di Inizio Lavori da presentare al Settore Verde e Ambiente. Tale comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) estremi dell'Autorizzazione;
- b) la data d'inizio lavori;
- c) il nominativo dell'impresa esecutrice;
- d) il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche;
- e) la data prevista di fine lavori.

ARTICOLO 52 - SCELTA DELLE SPECIE

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere preferite le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inqui-



nanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- a) l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- b) la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- c) la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- d) la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici.

ARTICOLO 53 - CARATTERISTICHE DELLE PIANTE ALL'IMPIANTO

Sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante è da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45 cm di circonferenza del fusto. Le più idonee caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie d'attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

ARTICOLO 54 - DISTANZE DAI CONFINI

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini sono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, escluso le alberature stradali.

TABELLA A: DISTANZE DAI CONFINI

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DEI CONFINI
1. grandezza (altezza > 16 metri)	6 metri
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 metri



ARTICOLO 55 - DISTANZE E MODALITÀ D'IMPIANTO PER I NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze d'impianto:

	Specie di 1 ^a grandezza	Specie di 2 ^a grandezza	Specie di 3 ^a grandezza o di 1 ^a e 2 ^a grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

A) ALBERI

La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.

Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzale, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.).

B) ARBUSTI

La presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);

- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;

- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che d'arbusti;

- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).



C) AREE MERCATALI

Cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale, mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;

- impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.

D) AREE D'INCROCIO

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione d'alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

ARTICOLO 56 - VERDE PENSILE

Si definisce verde pensile la " tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale".

In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricario di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme "substrato - riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee.

ARTICOLO 57 - IL VERDE PER PARCHEGGI

La realizzazione di parcheggi pubblici, pertinenze di strutture ricettive o commerciali deve per quanto attiene alla realizzazione di spazi verdi rispettare le prescrizioni di cui al presente regolamento nonché le ulteriori prescrizioni del P.R.G.. La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o altri per particolari progetti che ottengano esplicita e motivata deroga da parte del Settore Verde e Ambiente. In tal caso il Settore indicherà come recuperare la superficie di verde attraverso impianti di verde pensile o a muro

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alla ZPA, calcolata al



momento del massimo sviluppo dell'albero

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono rispettare i criteri della PZA e di quelli fissati all'art. 34 per la protezione della parte dell'albero sviluppata nel sottosuolo.

Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi in inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.

Oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

ARTICOLO 58 - CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI PARCHI E AREE GIOCO

Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente, al fine di perseguire il più alto tasso di sicurezza.

I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione d'opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area



- gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
 - sicura accessibilità;
 - adeguato posizionamento e orientamento;
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo d'arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.
 - formazione d'aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di tecniche conformi all'ingegneria naturalistica;
 - creazione all'interno dell'area gioco d'aree o spazi di ritiro;
 - creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile;
 - presenza di servizi igienici se richiesti dall'estensione dell'area
 - utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.

ARTICOLO 59 - IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

Gli impianti di irrigazione compatibilmente con la possibilità di approvvigionarsi di acqua devono sempre essere previsti, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del IX Settore.

La realizzazione dovrà tenere presente della necessità di attuare il risparmio idrico sia in fase di irrigazione, sia come eventuale recupero dell'acqua piovana.

Su aree verdi d'elevate dimensioni ed in particolare su quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto d'irrigazione di tipo centralizzato.

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti d'irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Ogni impianto d'irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

ARTICOLO 60 - INDICATORI LIVELLI DI ESERCIZIO

Il Settore Ambiente individua e integra con scadenza almeno biennale gli indicatori dei livelli d'esercizio. Tali indicatori oltre a valere nei confronti del Comune stesso, dovranno essere recepiti dai contratti di servizio che saranno eventualmente stipulati con soggetti terzi ai quali s'intenda affidare la manutenzione del verde pubblico.





TITOLO V: SANZIONI

ARTICOLO 61 - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione d'atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia. Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata nel presente titolo, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro determinate come da tabella allegata che è parte integrante del presente regolamento. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale. Entro sessanta giorni potrà essere pagata in misura ridotta come previsto in tabella.





TITOLO VI: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 62 - VIGILANZA E CONTROLLI

All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche d'altri enti, che rivesta la qualifica d'agente di polizia giudiziaria.

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso d'addestramento specifico. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.

Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale d'altri Enti.



ARTICOLO 63 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. L'Amministrazione durante il periodo di pubblicazione di vacatio illustrerà il Regolamento alle Assemblee di ogni Comitato di Quartiere, appositamente convocate, alle forze sociali e culturali presenti in città. In particolare le Associazioni Ambientaliste.

ARTICOLO 64 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Europee, Statali e Regionali vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1: TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Con riferimento all'Articolo 64 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.



TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli	Sanzione (in Euro)	Misura Ridotta
Violazioni relative ad abbattimenti e potature	Da 80,00 a 450,00	150,00
Capitozzatura	Da 50,00 a 300,00	100,00
Opere di scavo abusive e/o non conformi	Da 80,00 a 450,00	150,00
Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	Da 100,00 a 500,00	180,00
Protezione degli alberi	Da 50,00 a 300,00	100,00
Difformità a qualsiasi prescrizione regolamentare	Da 80,00 a 450,00	150,00
Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	100,00
Abbattimento di alberature pubbliche	Da 80,00 a 450,00	150,00
Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	Da 80,00 a 450,00	150,00
Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	Da 50,00 a 300,00	100,00
Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 450,00	150,00
Transito non consentito a biciclette e velocipedi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Giochi e attività sportive	Da 50,00 a 300,00	100,00
Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	Da 80,00 a 450,00	150,00
Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Tutte le altre violazioni al presente regolamento	Da 25,00 a 150,00	50,00



SOMMARIO

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Finalità
- Art.2 Oggetto
- Art.3 Compiti del Comune
- Art.4 Rapporti con altre strutture
- Art.5 Il Cittadino e le Associazioni
- Art.6 Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Titolo II: LE FATTISPECIE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art.7 Classificazione del verde pubblico e privato
- Art.8 Gli alberi monumentali
- Art.9 Elenco degli alberi monumentali
- Art.10 Valorizzazione degli alberi monumentali
- Art.11 Aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua
- Art.12 Destinazione delle aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua
- Art.13 Tutela delle aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua
- Art.14 Parchi e giardini comunali
- Art.15 Giardini e parchi storici
- Art.16 Verde d'arredo urbano
- Art.17 Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate al gioco
- Art.18 Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate agli animali da affezione
- Art.19 Fruizione delle aree verdi, attrezzate e non, dedicate agli animali da affezione
- Art.20 Alberate

Titolo III: LE MODALITÀ DI TUTELA E RIPRISTINO DEL VERDE

- Art.21 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art.22 Aree verdi in concessione
- Art.23 Autorizzazione occupazione suolo pubblico
- Art.24 Zona Protezione Albero (ZPA)
- Art.25 Obblighi e divieti nelle aree di cantiere
- Art.26 Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
- Art.27 Protezione degli alberi
- Art.28 Deroghe
- Art.29 Obbligo all'abbattimento degli alberi
- Art.30 Regolamentazione degli abbattimenti
- Art.31 Modalità di ripristino in caso di abbattimenti non autorizzati
- Art.32 Abbattimento in ambito privato in aree sottoposte a vincoli
- Art.33 Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposti a vincoli
- Art.34 Abbattimenti d'alberi in aree pubbliche non sottoposte a vincoli
- Art.35 Tempi di esecuzione
- Art.36 Esenzioni
- Art.37 Criteri di riferimento delle potature
- Art.38 Divieto di capitozzatura
- Art.39 Vegetazione e viabilità pubblica
- Art.40 La manutenzione delle alberate
- Art.41 I trapianti arborei
- Art.42 L'intervento fitosanitario
- Art.43 Salvaguardia Fitosanitaria
- Art.44 Impiego di prodotti fitosanitari
- Art.45 Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi



Titolo IV:

LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art.46 Criteri Generali
- Art.47 La progettazione del rinnovo delle alberate
- Art.48 La progettazione di nuove alberate
- Art.49 La progettazione di aree a verde
- Art.50 Elaborati progettuali
- Art.51 Realizzazione dei lavori
- Art.52 Scelta delle specie
- Art.53 Caratteristiche delle piante all'impianto
- Art.54 Distanze dai confini
- Art.55 Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni
- Art.56 Verde pensile
- Art.57 Il verde per parcheggi
- Art.58 Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco
- Art.59 Impianto d'irrigazione
- Art.60 Indicatori livelli di esercizio

Titolo V:

SANZIONI

- Art.61 Definizioni delle sanzioni

Titolo VI:

**NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE
REGOLAMENTO**

- Art.62 Vigilanza e controlli
- Art.63 Entrata in vigore
- Art.64 Norme transitorie e finali

Allegato n.1 : Tabella delle sanzioni amministrative.

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

*Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 81 nella seduta
del 26 dicembre 2008 e affisso all'albo pretorio il 1 dicembre 2008*

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI DICEMBRE 2008 SU CARTA RICICLATA
PER I MERITI DELLO STUDIO GRAFICO
GRAPHIC SOLUTION